

Redditi d'impresa '23 al test dei dati di fatture elettroniche e corrispettivi

Data Stampa 6901-Data Stampa 6901

DI FRANCO RICCA

Redditi d'impresa dell'anno 2023 al test delle operazioni Iva trasmesse al sistema di interscambio: i dati dichiarati dai contribuenti nei quadri RF, RG e LM del modello Redditi 2024 incrociati con quelli delle fatture elettroniche emesse e dei corrispettivi telematici trasmessi all'Agenzia per rilevare e segnalare agli interessati le anomalie, al fine di stimolare la regolarizzazione spontanea delle eventuali violazioni. E' quanto prevede il provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 5 ottobre 2026, emanato nel quadro delle molteplici attività di controllo automatizzato dirette a favorire la "tax compliance", secondo le disposizioni dell'art. 1, commi 634-636, della legge n. 190/2014.

In base al provvedimento, l'Agenzia utilizza i dati delle fatture elettroniche emesse e dei corrispettivi giornalieri trasmessi dai contribuenti Iva al Sdi, al fine di verificare, relativamente all'annualità 2023, che i dati delle predette operazioni abbiano concorso alla determinazione del reddito d'impresa indicato nei succitati quadri della dichiarazione Redditi 2024.

In relazione alle presunte anomalie scaturite dal controllo, verranno messe a disposizione dei contribuenti interessati, mediante comunicazione PEC inviata al domicilio digitale, le seguenti informazioni:

- a) codice fiscale, denominazione, cognome e nome;
- b) numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e periodo d'imposta;
- c) data e protocollo della dichiarazione dei redditi trasmessa per l'anno 2023
- d) le modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni

o segnalare all'Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze;

e) le modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori o omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni commesse.

Le suddette informazioni, insieme alle informazioni di dettaglio, saranno inoltre messe a disposizione nel cassetto fiscale dei contribuenti. Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, potrà richiedere informazioni, oppure segnalare eventuali elementi, fatti e circostanze non noti all'Agenzia, con le modalità indicate nella comunicazione di anomalia, mentre non potrà utilizzare l'indirizzo PEC di provenienza della stessa. Gli stessi elementi ed informazioni di cui sopra saranno resi disponibili con modalità informatiche alla Guardia di Finanza. Il provvedimento, come di consueto, segnala inoltre al contribuente la possibilità di regolarizzare le eventuali violazioni derivanti dalle anomalie riscontrate attraverso le disposizioni sul ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del dlgs n. 472/1997, beneficiando così della riduzione delle sanzioni nella misura prevista da dette disposizioni. Al riguardo, nelle motivazioni viene rammentato che il ravvedimento potrà essere operato anche nel caso in cui la violazione sia già stata constatata o siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche, salvo che sia stato notificato un atto di liquidazione, di irrogazione sanzioni o di accertamento, oppure siano state recapitate comunicazioni di irregolarità di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del dpr n. 600/1972 e 54-bis del dpr n. 633/1972.

— © Riproduzione riservata —

